

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Ivo Durisch e Fabrizio Sirica per il Gruppo PS, GISO e FA e da Samantha Bourgoïn per il Gruppo Verdi del Ticino per la modifica degli artt. 38, 142, 154, 155, 156a (nuovo), 164, 170, 300 della Legge tributaria (LT)

del 15 aprile 2024

Attualmente la riforma della Legge tributaria votata in dicembre dal Parlamento cantonale è sottoposta a referendum.

Già con la stesura del Rapporto di minoranza i relatori si erano detti assolutamente contrari alla riduzione dell'aliquota massima sui redditi alti. Una misura esclusivamente a favore delle persone più facoltose e assolutamente inutile per il nostro Cantone considerato il fatto che la fuga di persone particolarmente facoltose non è mai stata provata. Anzi il nostro Cantone è quello che dal 2000 ha visto crescere maggiormente i casi di tassazione con la sostanza superiore a 5 milioni.

Le altre tre misure proposte dal Messaggio del Governo e riprese dal Rapporto di maggioranza ci vedono favorevoli con alcune modifiche spiegate nel Rapporto di minoranza.

Riteniamo che siano misure sostenibili e che rispondono a delle richieste reali della popolazione e delle piccole e medie imprese.

Per questi motivi, nel caso la riforma dovesse cadere in referendum le riproponiamo in forma di iniziative parlamentari elaborate.

E questo anche a scanso di equivoci verso la popolazione visto che più voci favorevoli alla riforma dicono che noi siamo contrari a tutto il pacchetto.

Non è vero!

Abbiamo dovuto fare referendum su tutto perché il Governo e poi il Parlamento non hanno voluto fare quattro decreti separati invece di uno. In quel caso avremmo sottoposto a referendum solo una parte della riforma e le altre misure sarebbero già entrate in vigore.

Testo dell'iniziativa

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente, ~~L'aliquota minima è del 2 per cento.~~ ritenuto un'aliquota minima del 2 per cento e un'aliquota massima del 3 per cento.

Art. 142 cpv. 2 lett. e)

e) le liberalità contenute in un contratto misto o simulato **quando la prestazione di una delle parti è manifestamente sproporzionata rispetto alla controprestazione. La differenza di valore è calcolata considerando il valore commerciale dei beni;**

Art. 154 cpv. 1 lett. d) e f) e cpv. 3

¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

- d) ~~le persone giuridiche con sede nel Cantone che perseguono uno scopo pubblico e di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;~~ , di utilità pubblica oppure scopi ideali in Svizzera per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
- f) il coniuge, **il partner registrato, gli ascendenti e discendenti** in linea diretta, compresi gli adottivi.

³L'autorità fiscale può ~~esonera~~ **esentare, su richiesta**, in tutto o in parte, **le istituzioni e le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico, di utilità pubblica oppure scopi ideali per le devoluzioni o liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini:**

- a) ~~le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;~~ **se con sede nel Cantone, quando rivestono carattere prevalentemente internazionale;**
- b) ~~le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale;~~ **se con sede in altro Cantone, quando le stesse sono esenti presso tale Cantone e quest'ultimo accorda la reciprocità in materia di esenzione.**

Art. 155 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2

¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

- a) ~~i doni usuali e di beneficenza e regali occasionali fino a 10'000 franchi all'anno per donatario;~~ **abrogata**

²~~Per le successioni apertesesi a partire dal 1° gennaio 1987 sono esenti da imposta i primi 50'000.- franchi di capitali depositati su libretti o conti di risparmio o di deposito o di stipendio. Sono esenti dall'imposta di successione o donazione i primi 10'000 franchi netti all'anno ricevuti da ogni singolo beneficiario da parte di un singolo disponente o donante.~~

Successione aziendale (nuovo)

Art. 156a

¹L'imposta di successione e donazione è ridotta del 50 per cento se la sostanza commerciale di un'impresa di persone (ditta individuale o società di persone) domiciliata in Ticino, che serve integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente del beneficiario, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre nell'impresa una posizione dirigenziale.

²La medesima riduzione di cui al capoverso 1 è concessa se una partecipazione del 51 per cento almeno al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un'attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta, è trasferita a titolo gratuito o per successione a una persona fisica che ricopre una posizione dirigenziale nella società operativa.

³La riduzione è revocata se nei successivi cinque anni dal trasferimento la sostanza commerciale è sottratta dall'azienda, se l'attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all'estero, se la posizione dirigenziale del beneficiario nell'impresa è interrotta, fatta eccezione in caso di decesso prematuro del beneficiario, nonché se la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di

capitali o di una società cooperativa è alienata oppure scende al di sotto del 51 per cento. È riservata la procedura per il recupero di imposta secondo l'articolo 236.

⁴Sono riservate le disposizioni relative alla responsabilità solidale secondo l'articolo 152, nonché alla costituzione di garanzie secondo l'articolo 248.

Art. 164 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3

b) coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela:

Grado	Categoria di contribuente	Coefficiente	Aliquota massima
1	Fratelli e sorelle (germani, consanguinei e uterini), figliastri, figli di figliastri, partner consensuale, figli del partner consensuale, affiliati e affidatari	1.0	15.5%
2	Fratellastri e sorellastre, nipoti (consanguinei e affini), abiatici del partner consensuale	1.3	18.5%
3	Zii, pronipoti (consanguinei e affini), primi cugini, genero e nuora, matrigna e patrigno	1.8	27.0%
4	Parenti di altro grado, altri parenti per affinità, non parenti.	3.0	41.0%

³La parentela va intesa per consanguineità e ~~e non per affinità.~~ ~~per affinità conformemente ai gradi specificati al capoverso 1.~~ ~~Gli affini, salvo quelli sopra specificati, devono l'imposta prevista per i parenti di ogni altro grado e i non parenti.~~

Art. 170 cpv. 1

¹ ~~In ogni caso di decesso~~ ~~Qualora l'attivo successorio risulti in pericolo,~~ i delegati comunali procedono immediatamente all'apposizione dei sigilli ai locali e ai mobili dove si presume possano trovarsi o dove ~~vengono~~ sono depositi, a cura del delegato, oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti ~~o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza,~~ nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti ~~di credito~~ ~~finanziari~~ o presso terzi che ne abbiano ~~la~~ custodia.

Art. 300a cpv. 2

² ~~Per i periodi fiscali a partire dal 2024 compreso la riduzione del coefficiente di imposta cantonale di cui al capoverso 1 può essere prorogata portando il coefficiente al 96 per cento su decisione del Gran Consiglio~~ ~~abrogato~~

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Ivo Durisch e Fabrizio Sirica Per il Gruppo PS, GISO e FA
Samantha Bourgoïn Per il Gruppo Verdi del Ticino